



CITTA' DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.
DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GOSSO Luca - Sindaco	Sì
2. GALLO Marco - Vice Sindaco	Sì
3. CISMONDI Gianmichele - Assessore	Sì
4. DELFINO Giuseppe - Assessore	No
5. FERRERO Gian Franco - Assessore	Sì
6. MATTIO Davide Giovanni - Consigliere	Sì
7. DONADIO Ezio - Consigliere	Sì
8. CAMPANA Elio - Consigliere	No
9. SARTORE Beatrice - Consigliere	Sì
10. BRESSI Diego - Consigliere	Sì
11. DURANDO Alberto - Consigliere	Sì
12. EANDI Fabio Giovanni - Consigliere	Sì
13. SIMONDI Antonella - Consigliere	Sì
14. AIMAR Piergiorgio - Consigliere	Sì
15. ROMANO Federico - Consigliere	Sì
16. BERARDO Mario - Consigliere	Sì
17. SARALE Marco - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 15
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOSSO Luca in qualità di Sindaco avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Il Sindaco: brevemente illustra l'argomento.

Aimar: ricollegandosi a quanto già detto in precedenza da Berardo, evidenzia come alcuni rifiuti debbano essere portati nell'area ecologica creando evidenti disagi.

Il Sindaco assicura che si approfondirà per conseguire i migliori risultati possibili.

Sarale: accenna che in occasione della sua attività lavorativa ha modo di verificare come nei Comuni limitrofi la raccolta differenziata comporta vari problemi;

Quindi (come da proposta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2003;

Richiamata la deliberazione in data odierna relativa al passaggio dalla raccolta stradale dei rifiuti alla raccolta domiciliare;

Considerato che occorre approvare il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e che a tal riguardo, d'intesa con il Consorzio Ecologico del Cuneese, è stato predisposto l'allegato testo composto da n. 61 articoli.

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte dell'Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici – e il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

con votazione espressa per alzata di mano:

presenti 15

favorevoli 10

astenuti 3 (Simondi, Aimar e Romano)

contrari 2 (Berardo e Sarale)

DELIBERA

Di approvare il nuovo [regolamento](#) per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati composto da n. 61 articoli il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Di stabilire che il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera C.C. 45/2003.

Successivamente, con separata votazione, espressa per alzata di mano,

presenti 15

favorevoli 10

astenuti 3 (Simondi, Aimar e Romano)

contrari 2 (Berardo e Sarale)

la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.º del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to GOSSO Rag. Luca

Il Segretario Comunale
F.to SCARPELLO Dr. Giusto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267

Busca, li _____
Comunale

Il Segretario
SCARPELLO Dr. Giusto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata affissa in copia all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi ed è

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267)

Busca, li _____

Il Segretario Comunale
SCARPELLO Dr. Giusto

Copia conforme all'originale

Busca, li _____

Il Segretario Comunale
SCARPELLO Dr. Giusto



Città di Busca

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Sommario

CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 Modificazioni ed integrazioni	5
Articolo 3 Criteri generali della gestione	5
Articolo 4 Definizioni	5
Articolo 5 Classificazione dei rifiuti.	8
Articolo 6 Esclusioni.	10
Articolo 7 Area di espletamento del servizio	10
Articolo 8 Competenze del Comune	10
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	11
Articolo 9 - Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	11
Articolo 10 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani	17

Articolo 11	- Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani.....	17
Articolo 12	- Competenze del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.	18
Articolo 13	- Potere ispettivo e procedure d'accertamento e di verifica (privacy).	19
Articolo 14	- Obblighi del gestore.....	19
Articolo 15	- Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto.....	20
Articolo 16	- Norme concernenti il personale addetto al servizio.....	20
CAPO III GESTIONE OPERATIVA.....		20
Articolo 17	- Disposizioni generali.....	20
Articolo 18	- Tipologia dei contenitori stradali/domiciliari destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.	21
Articolo 19	- Raccolta differenziata porta a porta.....	22
Articolo 20	- Esposizione dei sacchi e dei contenitori.....	23
Articolo 21	- Lavaggio dei contenitori.....	24
Articolo 22	- Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale.....	24
Articolo 23	- Conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti.....	25
Articolo 24	- Conferimento differenziato dei rifiuti.	26
Articolo 25	- Conferimento dei rifiuti organici.....	27
Articolo 26	Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche.	28
Articolo 27	- Conferimento degli imballaggi in vetro.	28
Articolo 28	- Conferimento degli imballaggi in plastica.	28
Articolo 29	- Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta, cartone e tetrapak.....	30
Articolo 30	- Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati.	31
Articolo 31	- Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie.	31
Articolo 32	- Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie / accumulatori al piombo: ...	32
Articolo 33	- Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....	32
Articolo 34	- Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.	32
Articolo 35	- Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.	33
Articolo 36	- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	34
Articolo 37	- Conferimento di materiali inerti di origine domestica.....	35

Articolo 38 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica.....	35
Articolo 39 - Conferimento di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.	35
Articolo 40 - Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale.	36
Articolo 41 - Abbandono di rifiuti in genere.	36
Articolo 42 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da metallo	36
CAPO IV - CENTRO DI RACCOLTA	37
Articolo 43 — Definizione.....	37
Articolo 44 - Rifiuti conferibili.	38
Articolo 45 - Rifiuti esclusi dal conferimento.	38
Articolo 46 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti - modalità di raccolta.....	38
Articolo 47 - Apertura del centro di raccolta	39
Articolo 48 - Competenze del gestore.....	39
Articolo 49 - Prescrizioni e divieti presso il centro di raccolta	41
Articolo 50 - Tipologie di rifiuti conferibili.....	42
CAPO V - NORME DI IGIENE	43
Articolo 51 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.	43
Articolo 52 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti. 44	
Articolo 53 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.	45
Articolo 54 - Pulizia dei mercati.	45
Articolo 55 - Esercizi stagionali.....	45
Articolo 56 - Spazzamento e gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni).....	45
Articolo 57 - Installazione e uso dei cestini gettacarta.	46
CAPO VI - DIVIETI E SANZIONI	46
Articolo 58 - Divieti.....	46
Articolo 59 - Controlli.	47
Articolo 60 - Vigilanza sul servizio.	48
Articolo 61 - Sanzioni.....	48

CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità al d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati. Il presente Regolamento costituisce attuazione dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 3.4.2006, n. 152, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della Pianificazione provinciale di settore e di Ambito e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.
3. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
 - e) la modalità di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto in circuiti intercomunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale e dei criteri adottati in merito dall'Amministrazione regionale.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che, per quantità e qualità, non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 3, lett. f del presente articolo.
5. Il presente Regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:

-
- a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
 - d) promuovere la raccolta differenziata, indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) coordinare la gestione comunale con quella degli altri comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.

Articolo 2 Modificazioni ed integrazioni.

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Articolo 3 Criteri generali della gestione.

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
- b. deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e. devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.

Articolo 4 Definizioni.

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'art. 183 e 218 (imballaggi) del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

-
- a. **conferimento**: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore ed immessi nei dispositivi ed attrezzature predisposti per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;
- b. **cernita**: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- c. **trattamento intermedio**: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;
- d. **Miscelazione di rifiuti**: le operazioni consistenti nella mescolanza o aggregazione di più rifiuti pericolosi fra loro, ovvero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non autorizzata in conformità e con le modalità di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211 del Codice dell'ambiente.
- e. **presidio**: custodia con personale addetto alla sorveglianza di un determinato sito;
- f. **raccolta porta a porta**: raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
- g. **Centro raccolta**: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche;
- h. **raccolta su chiamata**: raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;
- i. **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "g", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j. **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k. **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica, latte e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- l. **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m. **-contenitore**: recipiente (es. sacco, paper-box, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;

- n. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- o. **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- p. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- q. **gestione**: raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- r. **gestore del servizio**: soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa, per conto dell'Amministrazione comunale: il gestore del servizio è il Consorzio Ecologico Cuneese;
- s. **Consorzio di bacino**: Consorzio obbligatorio con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui al presente Regolamento;
- t. **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione, a garantire un adeguato potere calorifico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- u. **utente**: chiunque posseda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in cui sono prodotti dei rifiuti urbani;
- v. **utenze domestiche**, luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- w. **utenze non domestiche** luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
- x. **appaltatori dei servizi**: soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- y. **rifiuti urbani pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali R.A.E.E., olii minerali esausti, vernici, solventi, ecc; prodotti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- z. **attività sanitarie**: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992 n. 502, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.i. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali;
- aa. **imballaggi**: manufatti, composti da materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci e prodotti, per consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed assicurarne la loro presentazione, si suddividono in:
- 1) **imballaggio per la vendita o primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - 2) **imballaggio multiplo o secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità

di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

3) imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

bb.rifiuti ingombranti: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non, di uso comune, che, per peso e volume, non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta dove attivo o stradale negli altri casi;

cc.Ambito Territoriale Ottimale: area territoriale determinata dal legislatore regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;

dd.Autorità d'Ambito: Ente costituito dai Comuni compresi nel territorio sotteso dall'A.T.O.;

ee.RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati nei locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione

ff. RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera ee);

gg.Abandono o deposito incontrollato di rifiuti: per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo di cui all'art. 192 del Codice dell'ambiente e per l'applicazione dell'art. 43 del presente regolamento deve intendersi ogni, condotta omissiva o commissiva, consistente nella collocazione, non autorizzata o non autorizzabile, definitiva o temporanea, sul suolo o nel suolo fuori della sfera di dominio del produttore o detentore, ovvero collocazione sul suolo e nel suolo della sfera di dominio di questi, ma privi delle necessarie autorizzazioni; ovvero, ove l'autorizzazione non ricorra nel rispetto delle norme che ne regolano il deposito temporaneo, da parte del produttore o detentore di sostanze, quale sia il loro valore economico. Non vi rientrano pertanto le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione se effettuato nel rispetto delle condizioni o se autorizzato.

hh.Capitolato Speciale di Appalto: l'insieme delle modalità, delle regole e delle prescrizioni, definite dal gestore del servizio, che gli Appaltatori del servizio devono rispettare per la corretta esecuzione dello stesso.

Articolo 5 Classificazione dei rifiuti.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'art. 184 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e in "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

1) Sono **rifiuti urbani**:

a. i rifiuti domestici provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

- 1) **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, piccoli ossi e simili;
- 2) **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;
- 3) **frazione residua** ovvero i rifiuti indifferenziati residuali delle frazioni differenziate destinate al recupero;
- 4) **frazione recuperabile** ovvero gli scarti recuperabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- 5) **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti;
- 6) **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non.

b. i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibite ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente Regolamento;

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggetto ad uso pubblico;

d. la frazione verde proveniente da aree verdi pubbliche e private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

e. i rifiuti sanitari ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 883 ed assimilati ai sensi del vigente Regolamento;

f. i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente Regolamento di assimilazione dei rifiuti.

2) Sono rifiuti speciali (fatta eccezione per quelli assimilati):

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del d.lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

- f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Articolo 6 Esclusioni.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7 Area di espletamento del servizio.

Il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani è espletato dal soggetto gestore, sul territorio comunale definito nei piani tecnico finanziari e caratterizzato da insediamenti abitativi e non abitativi.

Articolo 8 Competenze del Comune.

Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle forme di cui al d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni del d.lgs. 3.4.2006, n. 152, svolgendo attraverso il gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

Competono, inoltre, obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso gestore provvede mediante soggetti terzi:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- 2) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- 3) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- 4) d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti, a cura del produttore, sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati;

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 9 - Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.

Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:

- a. assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
- c. compatibilità con l'organizzazione del servizio integrato con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio ed i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato, mediante sottoscrizione di apposita convenzione;

1. I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani se rispettano i criteri regionali di assimilazione di cui alla DGR n.47-14763 del 14 febbraio 2005, in particolare per quanto concerne i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di seguito elencati.

I rifiuti speciali non pericolosi, per essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
 - b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella apposita colonna "kg/(mq×anno)" della tabella di cui al comma 5 del presente articolo e nel contempo non superare i quantitativi di rifiuti destinati allo smaltimento, rispettivamente indicati per ogni categoria di attività;
 - c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta.
2. I rifiuti urbani assimilabili eccedenti i limiti massimi sotto indicati al punto 4, potranno essere oggetto di apposita convenzione, stipulata a condizione di mercato, tra il produttore e le società specializzate regolarmente iscritte agli appositi albi.

3. Sono **QUALITATIVAMENTE ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI** i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 10 *rifiuti metallici*

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 *scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 *scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 *scarti di corteccia e sughero*

03 01 05 *segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 *scarti di corteccia e legno*

03 03 08 *scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati*

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 *rifiuti plastici*

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 *toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05 *limatura e trucioli di materiali plastici*

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 *imballaggi in carta e cartone*

15 01 02 *imballaggi in plastica*

15 01 03 *imballaggi in legno*

15 01 04 *imballaggi metallici*

15 01 05 *imballaggi in materiali compositi*

- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
 - 16 01 03 pneumatici fuori uso
 - 16 01 17 metalli ferrosi
 - 16 01 18 metalli non ferrosi
 - 16 01 19 plastica
 - 16 01 20 vetro
 - 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
 - 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
 - 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 06 batterie ed accumulatori

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

- 17 02 legno, vetro e plastica
 - 17 02 01 legno
 - 17 02 02 vetro
 - 17 02 03 plastica
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
 - 17 04 01 rame, bronzo, ottone
 - 17 04 02 alluminio
 - 17 04 03 piombo
 - 17 04 04 zinco
 - 17 04 05 ferro e acciaio
 - 17 04 06 stagno
 - 17 04 07 metalli misti

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
 - 20 01 01 carta e cartone
 - 20 01 02 vetro
 - 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - 20 01 10 abbigliamento
 - 20 01 11 prodotti tessili
 - 20 01 25 oli e grassi commestibili
 - 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
 - 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
 - 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 - 20 03 02 rifiuti dei mercati
 - 20 03 03 residui della pulizia stradale
 - 20 03 07 rifiuti ingombranti
 - 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

4. L'elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere aggiornato con modifiche regolamentari.

5. In conformità ai criteri stabiliti dalla Regione sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3, la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:

- a. la prima colonna della tabella sottostante stabilisce, per ciascuna categoria di attività, i limiti quantitativi totali di rifiuti assimilati.
- b. la seconda colonna, della stessa tabella, individua la quantità massima di rifiuti assimilati, ricompresi nei quantitativi totali indicati nella prima colonna, che possono essere destinati allo smaltimento, rispettivamente da ogni categoria di attività:

Id Codice Norma	Categorie	Rifiuti assimilati totali	Rifiuti destinati a smaltimento
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10	4
2	Cinematografi e teatri	5	2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	8	3
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	4
5	Stabilimenti balneari	7	3
6	Esposizioni, autosaloni	5	2
7	Alberghi con ristorante	20	7
8	Alberghi senza ristorante	16	4
9	Case di cura e riposo	18	8
10	Ospedali	20	9
11	Uffici, agenzie, studi professionali	20	6

12	Banche ed istituti di credito	15	3
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	17	6
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	24	7
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10	4
16	Banchi di mercato beni durevoli	20	8
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	20	7
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15	5
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20	6
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	15	10
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (limitatamente alle superfici)	15	8
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100	33
23	Mense, birrerie, hamburgerie	100	25
24	Bar, caffè, pasticcerie	80	26
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30	15
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	28	13
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	100	35
28	Ipermercati di generi misti	40	14
29	Banchi di mercato genere alimentari	80	38
30	Discoteche, night club	20	7
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	50	20

I limiti quantitativi indicati nella succitata tabella potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.

6. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività

- agricole ed industriali ed artigianali con produzione di beni (limitatamente alle superfici non adibite alla produzione).
7. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.
 8. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del gestore del servizio, di un servizio dedicato con contenitori scarrabili o stazionari (benne, scarrabili, press-container), il soggetto gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse. Nei Comuni in cui vige il regime tariffario, in deroga a quanto previsto nei Regolamenti comunali per l'applicazione della Tariffa di gestione dei rifiuti urbani, per tali utenze selezionate la quota variabile della tariffa è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, fermo restando l'applicazione della quota fissa secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
 9. Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali.
 10. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento differenziato dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui all'Articolo 8.
 11. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152 /2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
 12. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
 13. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati ai centri di raccolta comunali, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006.

Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a. pneumatici fuori uso;
- b. macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c. cavi e materiali elettrici in genere;
- d. materiali inerti e di cemento amianto;
- e. terre e rocce da scavo;
- f. altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.

In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo Articolo 36 del presente regolamento.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti ingombranti e i rifiuti speciali che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e

smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche da effettuare in collaborazione con il soggetto gestore relativi alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi e assimilazione.

Le norme del presente articolo troveranno applicazione fino alla approvazione delle norme statali di attuazione dell'art. 195 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 ed alle successive eventuali modificazioni di questo Regolamento.

Articolo 10 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani.

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.

Ai sensi del presente regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari:

- a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
- d. i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- f. gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati).

Articolo 11 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani.

1. Ai sensi dell'art. Articolo 5 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.);
- b. i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. I rifiuti di cui alla lettera a del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone funebri;

- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b del comma 1 sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
8. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

Articolo 12 - Competenze del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.

Al soggetto gestore, compete:

- a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
 - b. la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di convenzione;
 - c. la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico salva diversa convenzione;
 - d. l'organizzazione operativa della raccolta differenziata.
- Il gestore, definisce d'intesa con l'Amministrazione comunale le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- Il Gestore collabora, con parere obbligatorio non vincolante, all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei r.s.u. in caso di interventi di lottizzazione sul territorio comunale.

Articolo 13 - Potere ispettivo e procedure d'accertamento e di verifica (privacy).

1. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto delle norme del presente regolamento, il soggetto gestore predisporrà un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Nel caso in cui gli operatori riscontrino la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederanno a rilevare l'indirizzo e ad informare il comune stesso. Il controllo avverrà con modalità che garantiranno l'anonimato dell'utente, quali, a titolo esemplificativo, l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore o apposti in buca delle lettere in cui è stato rinvenuto materiale non conforme. Il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme darà luogo, dagli eventi successivi al secondo caso rilevato, allo smaltimento del contenitore/sacchetto come rifiuti non recuperabili con conseguente addebito all'utente.
2. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione comunale, pubblicherà con forme adeguate di conoscenza e disporrà ulteriori modalità di verifica della conformità dei materiali residui conferiti, adottando sistemi che garantiscano prioritariamente la tutela della riservatezza.
3. Il personale addetto alla raccolta effettuerà controlli diretti nel caso che siano riscontrati all'atto del conferimento materiali non conformi rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento.

Articolo 14 - Obblighi del gestore.

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio e negli atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di determinazione quantitativa dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.
2. Il gestore è tenuto ad osservare gli standards e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidante, la carta dei servizi, ai sensi del d.lgs. 30.7.1999 n. 286.
3. Il gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui deve prestare il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata.
4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla parte quarta del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni. Il gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
6. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.

Articolo 15 - Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto.

1. Il gestore, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto è tenuto a:
 - a. organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, tenendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;
 - b. fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza del personale, assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali.

Articolo 16 - Norme concernenti il personale addetto al servizio.

1. Oltre al rispetto di quanto previsto dal regolamento del personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:
 - a. adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
 - b. utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
 - c. sottoporsi alle visite mediche di controllo e alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
 - d. prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
 - e. segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
 - f. segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;
 - g. relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.
- Al personale di cui trattasi è vietato:
- a. - accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
 - b. - appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito al servizio quale rifiuto.

CAPO III GESTIONE OPERATIVA

Articolo 17 - Disposizioni generali.

I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nei modi e nei tempi previsti per la zona stessa e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.

È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e osservando in particolare le seguenti disposizioni:

1. zone servite da contenitori stradali:
 - 1.1. utilizzare il contenitore per il conferimento dei rifiuti;

- 1.2. conferire la tipologia di rifiuti indicata;
 - 1.3. assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
 - 1.4. servirsi di un altro contenitore qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
 - 1.5. osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
 - 1.6. ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
2. Zone interessate dalla raccolta a mezzo di stazioni ecologiche/centro raccolta:
 - 2.1. seguire le modalità di conferimento di cui al precedente punto e tutte le eventuali ulteriori indicazioni indicate al successivo — Definizione e seguenti.
 3. Zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
 - 3.1. esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni ed orari previsti dal calendario, ovvero in casi particolari e debitamente pubblicizzati, nei giorni ed orari comunicati.
 - 3.2. esporre i rifiuti su aree pubbliche nei pressi dell'abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta;
 - 3.3. gli imballaggi devono essere ridotti di volume.

IN OGNI CASO È ASSOLUTAMENTE VIETATO:

- a. conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.;
- b. introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- c. depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- d. prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
- e. spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede stradale ove la raccolta avvenga con tale modalità;
- f. appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico.
- g. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti.

Articolo 18 - Tipologia dei contenitori stradali/domiciliari destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. Tutti i contenitori eventualmente forniti all'utenza sono in comodato d'uso e da questa non devono essere manomessi ed imbrattati.
2. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
3. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

4. I contenitori eventualmente consegnati all'utenza devono essere esposti e ritirati nel più breve tempo possibile dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.
5. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sentito il C.E.C. e la società di raccolta.
6. La collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del Comune, al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
7. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.
8. I rifiuti all'interno dei contenitori plurimi non dovranno essere immessi alla rinfusa, ma solamente utilizzando i sacchetti forniti dalla ditta affidataria, opportunamente chiusi.
9. I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei tempi indicati nel calendario fornito.
10. I contenitori dopo lo svuotamento devono essere poi ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà.

Articolo 19 - Raccolta differenziata porta a porta

1. 1. I rifiuti sono conferiti nei contenitori, o nei sacchi semitrasparenti, nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
3. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi e nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i sacchi ed i contenitori medesimi.
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza, come meglio specificato all' - Potere ispettivo e procedure d'accertamento e di verifica (privacy).
7. Il servizio di raccolta porta a porta può essere organizzato per la raccolta sia dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche che dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle utenze non domestiche su tutto o parte del territorio comunale.

Articolo 20 - Esposizione dei sacchi e dei contenitori

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento vigenti disposizioni regionali e comunali in materia.
2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa consegnata dalla società di raccolta e recapitata all'utenza servita al momento dello start-up. E' svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario distribuito all'utenza.
3. I sacchi ed i contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
4. E' preferibile, per motivi di ordine e decoro urbano, esporre i contenitori ed i sacchi immediatamente prima e ritirare i contenitori ed i sacchi non conformi non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati per ciascun comune nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.
5. La ditta affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori, o raccolta dei sacchi, per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
6. I contenitori ed i sacchi dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati preliminarmente in accordo con il comune e la società di raccolta, dove l'utente colloca il contenitore ed i sacchi.
7. I contenitori ed i sacchi devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. I contenitori ed i sacchi non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello del piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
8. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
9. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.
10. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori e dei sacchi correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta tramite il numero verde o al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata per segnalazioni pervenute entro le ore 12:00; per segnalazioni a posteriori il servizio dovrà essere recuperato entro il giorno successivo. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili alla ditta affidataria del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.
11. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui al presente Regolamento,

nell'esposizione dei sacchi e dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione meglio specificato precedentemente.

12. Il materiale per la raccolta porta a porta (paper-box, sacchi) viene di norma fornito dal comune sia per quanto riguarda le utenze domestiche e sia per le non domestiche. All'esaurimento delle scorte dei sacchi l'utenza può ritirare una nuova fornitura gratuita presso il comune.

Articolo 21 - Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori stradali sarà effettuato a cura del gestore con frequenze idonee a eliminare problemi igienici e di odori. I contenitori collocati all'interno delle pertinenze private dovrà essere eseguito dalle utenze.
2. Il contenitore sottolavello (biopattumiere), ceste o altri contenitori di utilizzo interno devono essere eseguiti a cura dell'utenza.

Articolo 22 - Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale.

1. Il corretto autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tassa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

La pratica del compostaggio domestico può essere adottata esclusivamente da utenze costituite da civili abitazioni e sono escluse tutte le utenze non domestiche.

Ogni utenza interessata al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.

Ai fini della riduzione della TIA il compostaggio domestico deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
- b. con processo controllato;
- c. in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
- d. nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti ed altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
- e. solo se tale pratica sarà in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante
- f. per qualsiasi utenza che ne faccia richiesta nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta dei rifiuti

2. Compostaggio domestico, condominiale dei rifiuti vegetali.

Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti il compostaggio domestico potrà essere attivato per i residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi e i residui organici prodotti.

La riduzione sulla TIA sarà applicata agli utenti si impegnano ad effettuare il compostaggio domestico.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:

- a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

3. Dichiarazione di autotrattamento.

La disponibilità ad effettuare l'autotrattamento del rifiuto vegetale e/o del rifiuto alimentare ai fini della riduzione della tariffa deve essere sottoscritta dall'utente, con le modalità stabilite dal Comune.

Il Comune effettuerà controlli per verificare l'effettivo autotrattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il gestore provvederà a ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività.

Articolo 23 - Conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti.

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da:
 - a. oggetti in ceramica , legno verniciato;
 - b. carta plastificata, carta stagnola
 - c. CD, DVD, cassette audio-video;
 - d. bicchieri e piatti in plastica;
 - e. lettiere non organiche ed escrementi di animali;
 - f. ecc.
2. Non sono da conferire nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 - a. frazioni di rifiuti urbani per i quali è istituito specifico il servizio di raccolta differenziata;
 - b. rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c. rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d. rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.
3. La raccolta della frazione indifferenziata residua, per la raccolta porta a porta, viene svolta con le seguenti modalità:
 - a) mediante sacchi esclusivamente in plastica semitrasparenti di polietilene con volumetrie variabili di colore arancione collocati a bordo strada, fatta salva la possibilità di assegnare specifici cassonetti;
 - b) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima

dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 20 ed essere collocati in modo ordinato e visibile senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;

c) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;

d) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione;

4. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolto, per la raccolta con contenitori stradali, con le seguenti modalità:

a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;

b) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;

c) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per centri storici con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato deve avere servizi mirati e flessibilità operative;

d) l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore o il sacco restino chiusi.

5. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato sfuso a terra; nel caso in cui non si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente Regolamento.

6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi arancioni semitrasparenti e dei contenitori per il rifiuto non recuperabile.

7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Articolo 24 - Conferimento differenziato dei rifiuti.

1. Il conferimento differenziato sia che la raccolta avvenga mediante contenitori stradali, bidoncini ovvero porta a porta, costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è, in particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.

2. Sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal Comune.

4. E' inoltre incentivato il conferimento differenziato nei Centri di Raccolta.

5. Carta, imballaggi in plastica, metalli, vetro e compositi, materiali organici, rifiuti non recuperabili dovranno essere conferiti nel rispetto delle disposizioni di raccolta stabilite nel presente Regolamento.

Articolo 25 – Conferimento dei rifiuti organici

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
 - a. scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
 - b. alimenti avariati senza confezione;
 - c. avanzi alimentari, gusci d'uovo;
 - d. scarti di frutta e verdura;
 - e. scarti di piante o fiori d'appartamento;
 - f. tovagliolini e fazzoletti di carta;
 - g. carta da pane, carta assorbente da cucina.
2. Non sono da conferire nei mastelli o contenitori pluriutenze destinati alla raccolta della frazione organica:
 - a. borse di plastica;
 - b. lettiere di materiale inorganico ed escrementi di animali domestici;
 - c. ceneri spente di stufe e caminetti;
 - d. altre tipologie di rifiuto;
3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - a. esclusivamente in sacchetti biodegradabili chiusi conferiti nei mastelli esposti a bordo strada o in contenitori condominiali esposti nei tempi indicati e secondo il calendario dei ritiri,
 - b. la raccolta avviene con la periodicità stabilita sulla specifica scheda servizi, mediante mastelli di color marrone con chiusura antirandagismo o contenitori di colore marrone; i secchielli o biopattumiere areate da 10 litri non possono essere esposti su suolo pubblico;
 - c. l'utenza dotata di contenitore deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso e che lo stesso sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - d. l'utente che utilizza il mastello deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso con effetto antirandagismo.
 - e. all'interno dei contenitori destinate alle utenze domestiche non può essere conferito il materiale sfuso;
 - f. la frequenza di raccolta è tendenzialmente bisettimanale;
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore/mastello.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Articolo 26 Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche.

1. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi quali giardini parchi e aree cimiteriali sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 comma 2 lettera E del D.lgs 152/06. I rifiuti vegetali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, devono essere, conferiti in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta o presso gli appositi contenitori per tale tipologia di rifiuti.
2. Per il loro conferimento al Centro di raccolta sussiste l'obbligo, a carico dell'utente, che il trasporto avvenga in conto proprio ovvero con le modalità semplificate previste dal d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
3. Per le utenze domestiche che non effettuano l'autotrattamento di cui al precedente articolo 24 è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, al servizio di raccolta differenziata della frazione organica e vegetale –nelle zone dove è attivo– secondo le modalità predisposte al riguardo dal soggetto gestore di intesa con l'Amministrazione Comunale, ovvero con il contratto di servizio.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme
5. all'interno dei sacchi per la raccolta dei rifiuti vegetali.

Articolo 27 – Conferimento degli imballaggi in vetro.

1. Il presente articolo si applica a vetro di qualsiasi natura purché pulito.
2. Non devono essere introdotti pirex, specchi, cristalli, tubi al neon, lampadine, oggetti in ceramica, etc.
3. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro effettuato mediante appositi contenitori stradali.
4. Il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
5. Il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto, senza borse di nylon;
6. Le utenze non domestiche possono chiedere al gestore frequenze differenti di raccolta.
7. Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
8. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da vetro.

Articolo 28 – Conferimento degli imballaggi in plastica.

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica, in particolare da:
 - a. contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere;
 - b. piccoli imballaggi in polistirolo
 - c. tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare

-
- d. contenitori del materiale sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti
 - e. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo piatti, bicchieri e posate monouso. Tali stoviglie se costituiti da materiali biodegradabili devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica.
2. Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica per la raccolta con contenitori stradali, viene svolto con le seguenti modalità:
- a. mediante appositi contenitori, in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - b. la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d. tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
3. Il servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica è svolto con le seguenti modalità:
- a. la raccolta avviene con la periodicità stabilita nella specifica scheda servizi mediante sacchi semi-trasparenti di polietilene da 110 litri di colore bianco-neutro collocati a bordo strada, fatta salva la possibilità assegnare specifici cassonetti;
 - b. l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - c. il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
 - d. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato sfuso a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.
 - e. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.
 - f. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto degli imballaggi in plastica, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Articolo 29 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta, cartone e tetrapak

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta, cartone ed in particolare giornali, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone e cartoncino e poliaccoppiati tipo tetrapak.
2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone, viene svolto con paperbox, e contenitori.
3. l'utente deve assicurarsi che il rifiuto sia riparato dalle intemperie, nel limite del possibile, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
4. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta avviene con la periodicità stabilita dalle schede servizi;
 - b. con contenitore paper-box di colore bianco per la raccolta congiunta di carta-cartone-tetrapak, presso le utenze domestiche e non domestiche, fatta salva la possibilità di assegnare specifici cassonetti;
 - c. con raccolta a mano, del solo cartone, per le sole utenze non domestiche ove tale modalità di servizio è prevista nella rispettiva Scheda di servizio: tali utenze non potranno utilizzare i contenitori destinati alle utenze domestiche;
 - d. nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore, il materiale deve essere piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
 - e. il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - f. limitatamente alle utenze eventualmente rientranti nel servizio domiciliare, potranno essere collocati in prossimità dell'utenza produttrice, o in punti individuati preliminarmente, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni, in modo ordinato e senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.
5. Il servizio di raccolta della frazione costituita da carta e cartone per la raccolta con contenitori stradali, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a. mediante appositi contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico
 - b. la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d. il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon;
6. Il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta avviene con la periodicità stabilita dalle schede servizi cioè o porta a porta presso utenze specifiche (previa adesione al servizio) o in punti di conferimento comuni;
 - b. l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c. il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
 - d. non possono essere conferiti carta o cartoncino insieme al cartone;
 - e. il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.
7. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone-tetrapak o nei punti per la raccolta del cartone.
 8. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta- cartone-tetrapak, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli del Regolamento.
 9. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, sono conferiti nei Centri di Raccolta, isole ecologiche
 10. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore, salvo quanto disposto nei precedenti punti.

Articolo 30 - Conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati.

1. Il rifiuto secco riciclabile di indumenti usati è costituito da:
 - a. calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - b. cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili;
 - c. coperte e biancheria per la casa ancora puliti.
2. Il conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali. I contenitori sono ubicati prevalentemente in aree pubbliche controllate.
3. Viene tenuto conto del bacino di utenza e comunque saranno ubicati contenitori in modo da servire tutte le frazioni più importanti.
4. Il gestore dovrà garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.
5. Gli indumenti usati possono essere anche conferiti in modo differenziato ai centri di raccolta attrezzati negli spazi o cassoni dedicati e in altre forme che saranno disposte dal gestore.

Articolo 31 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie.

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi sono:
 - a. pile a bottone;

- b. pile stilo;
 - c. batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il conferimento viene effettuato:
- a. Presso il centro di raccolta
 - b. Mediante appositi contenitori stradali presso i rivenditori attinenti degli stessi (es. negozi, supermercati, ecc.)
 - c. altre modalità stabilite dal gestore;
 - d. l'utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
 - e. non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate nell'apposito articolo.

Articolo 32 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie / accumulatori al piombo:

1. Le batterie / accumulatori al piombo devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate nell'apposito articolo. In nessun caso devono essere introdotte/i o riposte/i a fianco del contenitore destinato alle pile e batterie di cui al comma che precede del presente articolo e tantomeno abbandonati intorno ai contenitori stradali.

Articolo 33 - Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi rappresentati da farmaci e medicinali sono costituiti da:
- a. farmaci;
 - b. fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c. disinfettanti.
2. Modalità di conferimento:
- a. mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti degli stessi (es. farmacie,
 - b. ambulatori, ecc.) o presso il centro di raccolta o altre modalità stabilite da comune e gestore;
 - c. il prodotto deve essere introdotto all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio esterno deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità pertinenti ed individuate nel presente regolamento.
 - d. I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono conferiti con le stesse modalità ai punti a) e b) che precedono.

Articolo 34 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

1. I rifiuti pericolosi, sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo differenziato.

2. Appartengono alla categoria dei rifiuti pericolosi, di cui all'art. 184 comma 5 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 i rifiuti contenenti sostanze in concentrazione superiore a quelle massime previste nelle tabelle allegate alla direttiva CEE 91 / 689.
3. I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione sono rifiuti speciali pericolosi e, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera G del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, non possono mai essere assimilati agli urbani.
4. I rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi rappresentati da materiali di impiego domestico sono costituiti da:
 - a. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - b. solventi (codice CER 20 01 13*)
 - c. acidi (codice CER 20 01 14*)
 - d. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
 - e. prodotti fotochimici (20 01 17*)
 - f. pesticidi (CER 20 01 19*)
 - g. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
 - h. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - i. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - j. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
 - k. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
 - l. detersivi contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
 - m. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 - n. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
 - o. cartucce toner esaurite
 - p. tubi catodici,
 - q. neon
5. Il conferimento avviene mediante consegna al centro di raccolta o altre modalità stabilite da comune e gestore.

Articolo 35 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, in particolare i rifiuti che, per natura e dimensione, è vietato conferire nei sacchi e nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.
2. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato ai centri di raccolta attrezzati negli spazi o cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il numero verde e sulla base delle modalità definite dal CEC, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, ovvero con il contratto di servizio.
3. È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.
4. il servizio di raccolta ingombranti a chiamata risponde alle seguenti modalità:

a. l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica, il numero ed il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute, rispettando le seguenti disposizioni:

- possono essere prenotati ritiri per massimo 5 colli (pezzi o contenitori di rifiuti omogenei): in ogni caso non potranno essere effettuati ritiri che impegnino più di un carico completo di pianale con sponda idraulica;
- i vegetali ed i pneumatici sono comunque esclusi dal servizio;
- ciascun utente, all'atto della prenotazione, deve dichiarare il numero di pezzi che vuole conferire: all'atto del ritiro potranno essere ritirati SOLO i pezzi dichiarati, tolleranza minima in caso di palese differenza tra quanto prenotato e quanto esposto;
- il ritiro del materiale deve essere effettuato sul suolo pubblico, si può accedere alle proprietà private solo se l'esposizione è impossibile sul suolo pubblico: in tal caso gli operatori non possono comunque accedere zone "chiusure" come cantine, depositi, disimpegni, ecc.
- c) il giorno previsto per la raccolta il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

5. Il ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti è gratuito

Articolo 36 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

1. L'art. 3 del d.lgs. 25.7.2005 n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente regolamento sono identificate dall'allegato 2A ed esemplificate nell'allegato 2B. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a. attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente secondo le disposizioni del decreto di prossima attuazione e successive modificazioni
- b. attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato;
- c. presso i Centri di Raccolta od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore
- d. attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore sulla base delle modalità definite dal servizio.

2. Ai sensi del d.lgs. 25.7.2005 n. 151 è previsto che:

- a. i distributori devono assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
- b. fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del d.lgs. 25.7.2005 n. 151.

- c. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 del d.lgs. 25.7.2005 n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche etc., previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Articolo 37 - Conferimento di materiali inerti di origine domestica.

1. I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti, fino alla quantità massima di 50 Kg / anno per utenza soggetta a TIA, direttamente dal medesimo utente presso i centri di raccolta.
2. In alternativa l'utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti.
3. È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 38 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica.

1. È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani cemento amianto anche di origine domestica.
2. I manufatti costituiti da cemento amianto sono soggetti alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 39 – Conferimento di rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad attività di autodemolizione autorizzata ai sensi di legge (d.lgs. 24.6.2003 n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di detti materiali.
2. I proprietari di velocipedi (biciclette) o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, oppure consegnarli direttamente alle stazioni ecologiche o ai centri autorizzati di raccolta e recupero dei materiali.
3. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani ed altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

Articolo 40 - Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale.

1. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.
2. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Articolo 41 - Abbandono di rifiuti in genere.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche saranno rimossi direttamente dalla ditta affidataria del servizio e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta ed il relativo trasporto; mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o del recupero.
3. I rifiuti abbandonati su aree private devono essere rimossi dal proprietario o dai titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006. Il Sindaco può disporre con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi da parte del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'ordinanza definirà le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione, dando mandato al gestore, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Gli abbandoni di rifiuti su aree pubbliche caratterizzati da:
 - a) presenza di rifiuti pericolosi
 - b) quantità rilevanti di rifiuti in genere
 - c) reiterati episodi di abbandono nella stessa area potranno essere segnalati dagli uffici Comunali e dal gestore alla Polizia Municipale. La Polizia Municipale è tenuta a disporre indagini ispettive finalizzate ad individuare i responsabili dell'illecito nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali. La Polizia Municipale dovrà immediatamente informare il gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati. In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sulla TIA.

Articolo 42 - Raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da metallo

1. presente articolo si applica ai seguenti materiali:
 - a. contenitori metallici vuotati e puliti, e che non abbiano contenuto sostanze pericolose e non siano contrassegnati dai simboli T, F, C X ;
 - b. imballaggi in genere in metallo e banda stagnata puliti;
 - c. lattine in alluminio di alimenti e bevande;
 - d. altri rifiuti in alluminio quali, vaschette alimenti e fogli

- e. oggetti in metallo di piccole dimensioni
- 2. La raccolta viene effettuata presso il centro di raccolta; il Comune d'intesa con la ditta affidataria potrà prevedere anche la raccolta porta a porta
- 3. Il materiale deve essere conferito previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare
- 4. Non verrà permesso il conferimento qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme
- 5. Per la raccolta del metallo potranno essere utilizzati anche cassonetti stradali.

CAPO IV - CENTRO DI RACCOLTA

Articolo 43 — Definizione

1. I centri di raccolta, sono costituiti, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso gli Appaltatori del servizio.
2. Il centro di raccolta localizzato in Via Attissano è predisposta per la raccolta dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari.
3. Essa è presidiata da almeno un addetto preposto alla gestione ed al regolare funzionamento del centro, nonché alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
4. Scopi dell'istituzione del centro sono:
 - a. incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
 - b. favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - c. favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
 - d. favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento;
 - e. consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.
5. La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuto, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
6. Le tipologie dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito regolamento afferente le procedure ed i tempi di accesso.
7. L'Appaltatore del servizio ha la possibilità di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza.
8. L'ubicazione, gli orari di apertura, i Comuni serviti, le tipologie di materiali raccolti e i servizi dei centri di raccolta sono stabiliti dal C.E.C., in accordo con il Comune, come indicato nella scheda servizio e su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

-
9. Il C.E.C., in accordo con il Comune, ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate presso il Centro di raccolta.

Articolo 44 - Rifiuti conferibili.

1. Il centro di raccolta è destinato ad accogliere i seguenti rifiuti:
 - a. domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
 - b. ingombranti provenienti da insediamenti civili;
 - c. speciali assimilati agli urbani recuperabili e non recuperabili, provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio secondo i criteri quali-quantitativi dell'art. 11.
 - d. vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e. rifiuti raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana nel bacino di attività del gestore.

Articolo 45 - Rifiuti esclusi dal conferimento.

1. Sono esclusi dal conferimento presso il centro di raccolta i seguenti rifiuti:
 - a. indifferenziati da avviare allo smaltimento e contenenti materiali recuperabili;
 - b. pericolosi prodotti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione;
 - c. dell'attività di demolizione e costruzione provenienti da attività imprenditoriale;
 - d. residui animali ricadenti nel Regolamento CE 1774/2001;
 - e. radioattivi;
 - f. risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento di risorse naturali e dallo sfruttamento di cave;
 - g. i prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi;
 - h. veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla rottamazione;
 - i. apparecchiature deteriorate o obsolete diverse da quelle di cui all'art. 37;
 - j. sanitari provenienti da assistenza sanitaria a domicilio.
 - f. rifiuti non assimilabili di utenze non domestiche, secondo i criteri quali-quantitativi dell'art. 11.

Articolo 46 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti - modalità di raccolta

1. La consegna dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore o, esclusivamente per le utenze domestiche, previa apposita delega autorizzativa al conferimento rilasciata dal produttore stesso ad un soggetto terzo. Oltre alla delega, il delegato dovrà presentare all'ingresso del centro di raccolta anche fotocopia del documento di identità del delegante.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti con sede, residenza o domicilio nel territorio dei Comuni convenzionati serviti dal centro stesso. Il CEC, d'intesa con il Comune, potrà stabilire che gli utenti medesimi siano dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal gestore del servizio.
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie indicate dal presente Regolamento.
4. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni diversi da quelli serviti dal Centro.

5. Le utenze non domestiche possono portare al centro di raccolta esclusivamente le tipologie indicate nell'art. 38 nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui al presente Regolamento.
 6. Non possono essere portati al centro di raccolta i rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso il centro.
 7. Non possono essere consegnati al centro di raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
 8. Il conferimento è ammesso solo in caso di regolarità contributiva, secondo le regole e le procedure stabilite dal presente articolo.
 9. Il centro di raccolta è attrezzato con container scarrabili e / o apposite aree anche dotate di specifici spazi o contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti.
10. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- a. i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - b. il deposito dei vari tipi di rifiuto dovrà essere eseguito nell'ambito dell'area o entro il contenitore a ciò riservato;
 - c. devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - d. è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti nonché all'esterno dell'area del centro di raccolta.
 - e. L'utente che intende consegnare rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione.
 - f. Per accedere al centro di raccolta, una volta attivata la nuova procedura automatizzata di regolamentazione degli accessi, saranno utilizzabili:
 - g. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma e del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 44 o in difformità alle norme del presente Regolamento. In particolare, per quanto riguarda il conferimento di rifiuti assimilati di utenze non domestiche, sarà ammesso l'ingresso solamente entro il limite quantitativo fornito dal comune di riferimento, nei termini qualitativi e quantitativi di cui al presente Regolamento.
 - h. E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta di un numero di utenti tale da permettere la verifica da parte dell'addetto al controllo.
 - i. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al Comune o al CEC.

Articolo 47 - Apertura del centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Consorzio CEC in accordo con il Comune ed esposti all'ingresso del Centro di raccolta.
2. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore del servizio di gestione dell'isola ecologica di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previo benestare preventivo del Consorzio e con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

Articolo 48 - Competenze del gestore

1. L'addetto al centro di raccolta dovrà provvedere:
 - ❖ *prima del conferimento del materiale:*

- a. identificare il conferente, eventualmente richiedendo la presentazione di documento d'identità, al fine di verificare che il conferimento avvenga da parte di utente del servizio comunale di igiene ambientale.
- b. identificare la tipologia di rifiuto (accertando la corrispondenza qualitativa e quantitativa come previsto nel presente regolamento).
- c. identificare la provenienza (accertando se da utenza domestica o non domestica)
- d. far compilare l'apposito registro dei conferimenti che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - 1. -nome e cognome della sede legale della ditta;
 - 2. -indirizzo di residenza o della ditta;
 - 3. -numero di targa del veicolo utilizzato per il trasporto presso l'area ecologica del rifiuto;
 - 4. -codice CER e descrizione sommaria del rifiuto conferito;
 - 5. -indirizzo preciso di provenienza del rifiuto;
 - 6. -firma in chiaro del conferente.

❖ *Durante il conferimento:*

- a. fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione dei materiali in frazioni omogenee che per l'individuazione degli spazi/contenitori appositi, con particolare attenzione durante il conferimento di rifiuti classificati come pericolosi.
2. Inoltre il personale preposto dovrà:
- e. segnalare agli uffici competenti del Consorzio Ecologico Cuneese ed al Comune ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - f. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area;
 - g. provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area. Non dovranno essere presenti nell'area rifiuti depositati all'esterno dei cassoni scarrabili, se non espressamente consentito;
 - h. organizzare gli smaltimenti dei materiali stoccati;
 - i. osservare e far rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti;
 - j. aprire e chiudere i cancelli secondo gli orari stabiliti;
 - k. le operazioni di conferimento devono essere svolte sempre ed esclusivamente in presenza dell'addetto responsabile;
 - l. raccogliere giornalmente entro le ore 12.00 eventuali rifiuti depositati all'esterno e nelle immediate adiacenze dell'area, procedendo ove possibile a raccogliere informazioni utili all'identificazione dei conferitori; nel caso in cui il peso e/o volume non lo permettessero dovrà richiedere, tempestivamente non oltre le ore 9,00, l'intervento dei dipendenti comunali o delle ditte che effettua la movimentazione degli scarrabili del centro di raccolta.
 - m. comportarsi rispettosamente nei confronti dell'utenza; in caso di mancata ottemperanza del Regolamento del centro di raccolta da parte degli utenti, il gestore avrà il compito di intervenire fornendo ulteriori indicazioni ed evitando di pervenire a scontri verbali;
 - n. segnalare ai responsabili del CEC e del Comune eventuali infrazioni di rilievo, comunicando i dati identificativi del contravventore;
 - o. controllare giornalmente lo stato di riempimento dei contenitori, evitando situazioni che impediscano il normale conferimento;

- p. vietare agli utenti ed a chiunque, ogni forma di rovistamento e prelievo, per usi propri, dei materiali presenti all'interno dell'area.

L'addetto è responsabile della buona conduzione e della manutenzione ordinaria dell'area ecologica compreso:

- etichettatura delle aree deposito e dei contenitori dedicati, riportando descrizione sommaria e codice CER
- la fornitura del materiale di consumo;
- la fornitura dei materiali necessari alla regolare conduzione e pulizia dell'area;
- lo sfalcio dell'erba, il taglio delle siepi e la potatura degli alberi;
- lo sgombero della neve;
- la manutenzione ordinaria (riparazione delle recinzioni, la fornitura dei lucchetti e serrature)

Tutte le attività di gestione dell'area dovranno essere svolte nel massimo rispetto delle attrezzature fisse e mobili, avendo come obiettivo il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità delle stesse.

L'addetto è personalmente responsabile del deposito o del prelievo dei materiali all'interno dell'area ecologica durante l'orario di apertura.

Articolo 49 – Prescrizioni e divieti presso il centro di raccolta

1. I soggetti conferenti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - a. accedere al centro di raccolta solamente negli orari di apertura;
 - b. seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione dell'area e della cartellonistica predisposta;
 - c. L'addetto al controllo potrà accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferite da parte delle utenze.
 - d. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell'identità come previsto al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
 - e. E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta solo di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte dell'addetto al controllo.
 - f. conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori
 - g. conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi, per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto
 - h. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.
 - i. È fatto divieto agli utenti di introdursi nell'area al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione;
 - j. asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite senza autorizzazione;
 - k. abbandonare materiali o rifiuti al di fuori dell' area e degli appositi spazi e contenitori;

- l. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a quant'altro presente nel centro;
- m. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- n. depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- o. scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente regolamento;
- p. l'accertamento delle violazioni di cui sopra, effettuate dal personale addetto, che opera la vigilanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

2. Attività produttive

- a. I titolari di attività produttiva (o loro delegati) possono accedere al centro di raccolta mediante propri mezzi solamente se iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientale (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 3.4.2006 n.152) e previa esibizione di dichiarazione che attesti che la sede dell'impianto da cui originano i rifiuti ricade nel Comune. Il formulario di identificazione non è richiesto nel caso di trasporti effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, nel caso in cui siano non pericolosi e non eccedano i 30 kg. o i 30 litri.

Articolo 50 - Tipologie di rifiuti conferibili

Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite presso il centro sono: definiti dal DM 8 aprile 2008 e smi. fatto salvo la decisione di attivazione di taluni conferimenti d'accordo con il CEC e Comune.

Presso l'Area Ecologica di Busca è attivata la raccolta delle seguenti tipologie:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
7. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
8. imballaggi in materiali tessili (codice CER 15 01 09)
9. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
10. pneumatici fuori uso –solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 16 01 03) per complessivi 4 pneumatici per utente/anno
11. filtri olio –solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 16 01 07*)
12. gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico (codice CER 16 05 04* e 16 05 05)
13. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* - solo da piccoli interventi di rimozione effettuati direttamente dal conduttore della civile abitazione e in quantità inferiori a kg 50 complessivi di inerti all'anno (codice CER 17 01 07)
14. rifiuti misti dall'attività di demolizione e costruzione diversi da quelle di cui alla voce 17 09 01* e 17 09 02* e 17 09 03*- solo da piccoli interventi di rimozione effettuati direttamente dal conduttore della civile abitazione e in quantità inferiori a kg 50 complessivi di inerti all'anno (codice CER 17 01 07)
15. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
16. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

-
17. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
 18. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
 19. solventi (codice CER 20 01 13*)
 20. acidi (codice CER 20 01 14*)
 21. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
 24. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
 25. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 26. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 27. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
 28. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
 29. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
 30. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
 31. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 32. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
 33. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
 34. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 35. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 36. rifiuti provenienti dalla pulizia dei camini - solo se conferiti da utenze domestiche- (codice CER 20 01 41)
 37. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 38. ingombranti (codice CER 20 03 07)
 39. cartucce toner esaurite (20 03 99 e 16 02 16 e 08 03 18)
 40. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del presente regolamento comunale.
- I rifiuti pericolosi di cui al codice CER con * sono conferibili all'area ecologica solo da utenze domestiche in quantitativi limitati.

CAPO V - NORME DI IGIENE

Articolo 51 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati). I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, li conservano costantemente liberi da qualsiasi rifiuto, anche se abbandonato da terzi con conseguente obbligo di rimozione.
2. Pertanto i proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a vigilare che non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi. Verificandosi detti abbandoni in misura quantitativamente significativa fare segnalazione, anche telefonicamente, al comando di polizia municipale, fornendo tutte le notizie occorrenti per la ricerca del responsabile. L'amministrazione comunale procederà ad ordinare la rimozione in conformità al presente regolamento.
3. I proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a sorvegliare che in esse non vengano effettuati abbandoni di rifiuti da parte di terzi. Nel caso di consistenti abbandoni di rifiuti non pericolosi o di quantità anche modeste di rifiuti

pericolosi in area privata da parte di terzi, la proprietà è tenuta a denunciare immediatamente il fatto al Comando di Polizia Municipale fornendo tutti gli elementi eventualmente in suo possesso per risalire al responsabile.

4. Quando si verificano abbandoni di rifiuti potenzialmente pregiudizievoli per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, e ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.lgs. 152/2006 con propria ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.
5. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il Sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati tramite il gestore del servizio.

Articolo 52 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti.

1. Fermo restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs. n.152/2006, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. Ai rispettivi orari di chiusura le aree concesse in uso, dovranno risultare ripulite. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità previste dal vigente piano tecnico economico del servizio di igiene urbana approvato dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 gravano sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi confezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
3. L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente.
4. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, comunicano al gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall'avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune. Gli organizzatori degli eventi provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico attraverso:
 - stipula di apposita convenzione;
 - conferendo direttamente i rifiuti nei modi stabiliti dal gestore;
 - attraverso altre forme stabilite dal vigente piano tecnico economico del servizio di igiene urbana approvato dall'Amministrazione Comunale.
5. Gli oneri straordinari sostenuti dal gestore saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
6. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e reflui zootecnici derivanti dagli animali facenti parte di spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

Articolo 53 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.

1. Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, provvede, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal gestore, salvo il diritto di regresso per le spese sostenute, nonché l'irrogazione delle sanzioni ove previste.
3. Chiunque transiti con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade assicura il materiale lungo il percorso ed eventualmente interviene per il ripristino in caso di dispersione.
4. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa è eseguita dal gestore, con rivalsa per i costi, fatte salve le sanzioni del caso.

Articolo 54 - Pulizia dei mercati.

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, mantengono pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccolgono i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla vendita, per frazione merceologica e li conferiscono secondo le modalità indicate dal CEC/ Comune mediante la ditta appaltatrice.
2. Pertanto al termine della vendita raccolgono i rifiuti giacenti attorno ai relativi posteggi separandoli per frazione merceologica nei contenitori in conformità alla metodologia adottata, ossia mediante i rifiuti deposti in sacchi consegnati agli ambulanti ovvero deposti separatamente negli appositi contenitori messi a disposizione.
3. L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 55 - Esercizi stagionali.

4. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine, strutture ricettive in genere, comunicano al Comune almeno 15 (quindici giorni) prima di iniziare l'attività il periodo di durata dell'attività stessa, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, e l'articolazione del servizio di conferimento e raccolta in maniera adeguata.
5. I titolari provvedono al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento, secondo le modalità predisposte dal presente regolamento.

Articolo 56 - Spazzamento e gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

1. Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento. Esso riguarda:
 - a. le strade e le piazze classificate comunali;

- b. le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
- aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; - dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
 - c. i marciapiedi delle strade sopra elencate;
2. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.
3. Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Articolo 57 - Installazione e uso dei cestini gettacarta.

1. A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede, sulla base del contratto di servizio, al periodico svuotamento di appositi cestini gettacarta, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
2. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.
3. La localizzazione di tali installazioni sarà concordata con l'Ufficio Tecnico del Comune.

CAPO VI - DIVIETI E SANZIONI

Articolo 58 – Divieti.

1. E' vietato/a:
 - a. l'uso improprio dei contenitori nonché l'utilizzo di contenitori non autorizzati
 - b. l'esposizione ed il ritiro dei contenitori di raccolta fuori dagli orari previsti per la raccolta porta a porta;
 - c. la manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
 - d. il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati;
 - e. il conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del gestore ma anche il conferimento di materiale non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità;
 - f. il conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati;
 - g. il conferimento dei rifiuti pericolosi;
 - h. abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, anche se nei pressi dei contenitori forniti dalla ditta appaltatrice;
 - i. scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private;

- j. versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
 - k. qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
 - l. asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
 - m. l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune;
 - n. smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche);
 - o. incendiare rifiuti;
 - p. l'insudiciamento del suolo pubblico;
 - q. l'abbandono delle deiezioni degli animali domestici;
 - r. l'abbandono o il conferimento di animali morti;
 - s. il danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - t. il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore.
2. Presso il centro di raccolta è vietato/a altresì:
- a. l'abbandono al di fuori del centro stesso;
 - b. l conferimento all'esterno dei contenitori;
 - c. qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito;
 - d. l conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore;
 - e. l conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - f. il danneggiamento delle strutture;
 - g. il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del centro di raccolta;
 - h. il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Articolo 59 – Controlli.

1. Salve le competenze degli enti per legge preposti al controllo, il comune attiva forme di controllo finalizzate al rispetto del presente regolamento.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine, di altri organismi specificamente individuati o del personale individuato dal Comune, anche facente capo all'azienda affidataria dei servizi di raccolta.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

-
4. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.
 5. Il ricavato della sanzioni dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste dal Comune.
 6. All'interno del centro di raccolta ed all'interno dei mezzi in uso dal gestore, i controlli sono effettuati e documentati anche con l'ausilio di macchine fotografiche e di videosorveglianza, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.
 7. Il personale addetto, è autorizzato ad effettuare le verifiche ed i controlli che ritenga necessario, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento.
 8. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, la ditta appaltatrice riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederà a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme. Dopo il secondo episodio segnalato di materiale non conforme il gestore provvederà alla raccolta del rifiuto come secco non recuperabile con il relativo addebito al produttore.

Articolo 60 - Vigilanza sul servizio.

1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, alle guardie ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale, con cui si sia firmata apposita convenzione.
2. La Polizia municipale può procedere alla rimozione dei veicoli, con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.
3. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario è affidata ai competenti uffici della A.S.L.. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi A.R.P.A.

Articolo 61 – Sanzioni.

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal d.lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della d.lgs. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
 - b. l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle sanzioni amministrative presenti nella seguente tabella;
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, salva la concorrenza con ipotesi di reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati, fissata in conformità all'art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

3. Nel caso di inadempienze riconducibili ad utilizzo di contenitori ad uso multiplo (condomini o area individuate) le sanzioni, allorché non sia possibile ricondurle alla persona responsabile, saranno erogate solidalmente tra coloro che usufruiscono del servizio in oggetto.
4. Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
5. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle violazioni, gli organi di vigilanza previsti dalla legge
6. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24.11.1981 n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative ed ad introitare i proventi delle violazioni relative al presente Regolamento.

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€ 40,00	€ 300,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo (es. indifferenziato)	€ 100,00	€ 500,00
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	€ 25,00	€ 250,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€ 250,00

3. Nel caso di inadempienze riconducibili ad utilizzo di contenitori ad uso multiplo (condomini o area individuate) le sanzioni, allorché non sia possibile ricondurle alla persona responsabile, saranno erogate solidalmente tra coloro che usufruiscono del servizio in oggetto.
4. Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
5. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle violazioni, gli organi di vigilanza previsti dalla legge
6. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24.11.1981 n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative ed ad introitare i proventi delle violazioni relative al presente Regolamento.

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€ 40,00	€ 300,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo (es. indifferenziato)	€ 100,00	€ 500,00
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	€ 25,00	€ 250,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€ 250,00

Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	€ 100,00	€ 500,00
Modifica della posizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 40,00	€ 300,00
asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€ 25,00	€ 250,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 25,00	€ 250,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€ 25,00	€ 250,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€ 50,00	€ 100,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno, se il fatto avviene in giardini pubblici	€ 150,00	€ 500,00
Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione nelle acque	€ 105,00	€ 620,00

superficiali o sotterranee		
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	€ 25,00	€ 155,00
abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, comprese rive dei corsi d'acqua e canali	€ 25,00	€ 500,00 Salva l'applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006
conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti non residenti o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio	€ 25,00	€ 250,00

Presso le isole ecologiche semplici e con gestione:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri di raccolta	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00	€ 250,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo nell'area servita dal centro di raccolta, salvo diverse disposizioni	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 25,00	€ 250,00
Danneggiamento delle strutture dei centri di raccolta	€ 25,00	€ 250,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 250,00